

N.RG 8079 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Torino
Sezione 02**

Il Giudice di Pace di Torino Dott. FRANCESCA ALONZO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8079 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: AUTO OKAY SAS (05018190016)
rapp. e dif. dall'Avv. RICCARDO ROMANO (RMNR67P21D205X)

E

Controparte: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (01329510158)
rapp. e dif. dall'Avv. FILIPPO MARTINI (MRTFPP64C12F205V)
rapp. e dif. dall'Avv. GIUSEPPE PRENCIPE (PRNGPP62P25A326T)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 28.04.23 e notificato in data imprecisata via A/R il 17.02.23 alla convenuta Vittoria Assicurazioni s.p.a., Auto Okay s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore assistita dall'avv. Riccardo Romano per giusta delega del 08.02.23 a margine dello stesso, la conveniva in giudizio per richiedere il pagamento del residuo relativo all'indennizzo pari ad €3.340,50 oltre spese di mediazione relative ai danni arrecati da grandine in data 30.06.22 alle ore 23,30 in Pianezza (TO) al veicolo Peugeot 208 tg. FS065ZZ di proprietà



della sig.ra Nardelli Marianna, assicurata presso la convenuta con polizza n. 7600130000055187 per eventi naturali, a fronte di fattura emessa per €6.900,00 e saldata solo per l'importo di €3.559,50. Con il favore di spese ed onorari del presente giudizio per le quali si chiedeva la distrazione. Si allegavano i documenti 1. Polizza assicurativa; 2. Condizioni generali della polizza; 3. A/R 02.09.22 con richiesta di indennizzo; 4. Cessione del credito del 01.07.22 priva di documenti del cedente e libretto di circolazione auto; 5. Nota riparazioni; 6. Fattura riparazione Auto Okay n.61 del 02.08.22; 7. Libretto di circolazione; 8. Articolo su evento atmosferico del 30.06.2022; 9. Copia assegno del 07.10.22; 10. Avvio procedura mediazione; 11. Fissazione incontro; 12. Attestazione chiusura procedimento; 13. Fattura centro di Conciliazione; Nota pro forma avv. Riccardo Romano.

All'udienza del 17.05.23 avanti alla GDP dr.ssa Francesca Alonzo compariva parte attrice chiedendo la nomina di CTU e si costituivano, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta Vittoria Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore, l'avv. Giuseppe Prencipe, Filippo Martini e Maurizio Hazan come da giusta procura notarile del 06.07.11 e del 27.12.12 allegate ai doc. Ae B in calce all'atto, unitamente al doc. 1 atto di citazione, 2. Perizia del fiduciario di parte convenuta del 19.07.22; 3. compendio giurisprudenziale parte, che chiedeva dichiarare l'inesistenza di un maggior danno rispetto a quello liquidato alla luce delle clausole sulla garanzia di eventi naturali che prevedono uno scoperto del 20% con un minimo di €2.000,00 nel caso in cui l'assicurato si avvalga di carrozzerie non convenzionate. Con vittoria delle spese di lite. La GDP nominava il CTU Emanuele Lullo e fissava udienza al 30.05.23. A tale udienza compariva il CTU che prestato il giuramento di rito riceveva il quesito ed i termini di rito e la GDP fissava udienza per disamina della CTU al 12.12.23. A tale udienza comparivano le parti che precisavano le conclusioni come da note depositate in atti e la GDP ritenuta la causa matura la tratteneva a decisione.



La GDP

riguardo all'an: si ritiene comprovata la dinamica dei fatti esposta da parte attrice, tenuto conto della mancata contestazione da parte delle convenuta e la corresponsione di parte dell'indennizzo.

Riguardo al danno riparato si ritiene attenersi alla valutazione del CTU che determina il costo delle riparazioni in €. 6.464,30 IVA inclusa, al lordo delle condizioni di polizza. E quindi il residuo da corrispondere, dedotte le somme corrisposte dalla convenuta in sede non contenziosa per €3.559,50, risulta € 2.904,80 IVA inclusa.

Venendo infine alla questione relativa alla vessatorietà della clausola di limitazione dell'indennizzo, si rileva che la polizza in questione, a differenza di quella richiamata da parte convenuta relativa alla C.App. Torino sent.798/2023, non è una polizza ad hoc per atti vandalici, bensì una normale bonus-malus priva di particolari specifiche in merito all'indennizzo in forma specifica. Si rileva che parte convenuta omette di produrre la polizza sottoscritta e di confutare puntualmente le previsioni contrattuali, laddove invece emerge dalla polizza prodotta ai doc. 1 e 2 da parte attrice che non è espressamente previsto l'indennizzo in forma specifica, con riparazione diretta, mentre a pag.8/32 la clausola 2.12 Fenomeni Naturali: recita "La Società rimborsa i danni materiali direttamente subiti dal veicolo previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nei limiti del valore assicurato." Fatto non contestato dalla convenuta al momento della liquidazione di parte del danno come documentato in atti da parte attrice doc. 9. Pertanto si ritiene che trovi applicazione il principio espresso da Cass. Ord. 34950/21 del 17 novembre 2021 per cui una volta che il sinistro si è verificato e che il danno è sorto nella sua materialità, ridurre o eliminare l'indennizzo in relazione alla legittima scelta del danneggiato di riparare o meno il proprio veicolo o alla ulteriore legittima scelta della carrozzeria che tali riparazioni dovrà effettuare costituisce una illegittima limitazione della responsabilità dell'assicuratore connotata dal disvalore di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) Cod. Cons.

Quanto alle spese di mediazione ritenuto che vadano liquidate a fronte



della mancata partecipazione di parte convenuta come documentato in atti al doc. 19 di parte attrice e ritenuto applicarsi l'art.91 c.p.c. alle spese di lite in base al valore medio del tariffario ex D.M. 55/14.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

AUTO OKAY SAS ,

nei confronti di

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA accertate riparazioni effettuate da parte attrice Auto Okay s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore per danni arrecati da grandine in data 30.06.22 alle ore 23,30 in Pianezza (TO) al veicolo Peugeot 208 tg. FS065ZZ di proprietà della sig.ra Nardelli Marianna, per ulteriori € 2.904,80 IVA inclusa e per l'effetto;

DICHIARA VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta al pagamento a favore di parte attrice di € 2.904,80 IVA inclusa oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla comunicazione della presente al saldo effettivo e per l'effetto;

CONDANNA VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore di parte attrice di € 2.904,80 IVA inclusa oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla comunicazione della presente al saldo effettivo;

CONDANNA VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta al pagamento a favore dell'avv. Riccardo Romano antistatario delle le spese di lite che quantifica in € 1.265,00 oltre accessori spese documentate e successive occorrente e spese di mediazione documentate oltre compensi liquidati in € 834,17 con distrazione a favore dell'avv. Riccardo Romano;



PONE definitivamente a carico di VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di CTU come liquidate in atti ed eventuali spese di CTP documentate.

Così deciso in Torino, lì 25-2-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. FRANCESCA ALONZO

